

UNIONE BANDISTICA SENESE

BANDA CITTÀ del PALIO

STATUTO

Approvato il 23.11.2003

Sommario

PREMESSA	3
Statuto	
1. Gli scopi, le finalità, i Soci.	4
2. Gli organi dell'Associazione	6
3. Disposizioni finali.....	9

PREMESSA

Il giorno 31 Marzo 1959, con il consenso liberamente espresso dai musicanti, i Consigli Direttivi della Banda Cittadina e della Filarmonica Metropolitana, stipulano un accordo per la fusione dei due complessi bandistici esistenti in Siena. Il nuovo complesso unificato prenderà la denominazione di

UNIONE BANDISTICA SENESE

I vessilli dei due Corpi Musicali saranno conservati nella sede sociale in Piazza della Libertà 14, Siena.

Per l'Unione Bandistica Senese viene approntato un nuovo vessillo.

Alla denominazione di "UNIONE BANDISTICA SENESE" verrà poi aggiunta quella di "Banda città del Palio".

L'Unione Bandistica Senese - "Banda città del Palio" - si identifica in Associazione non riconosciuta.

Statuto

1. Gli scopi, le finalità, i Soci.

Art. 1 - L'Associazione ha per scopo lo studio della musica, l'incremento e la divulgazione della cultura musicale.

Art. 2 - L'Associazione, in considerazione delle finalità indicate nell'articolo 1, è assolutamente apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - L'Associazione persegue le proprie finalità:

- con l'istituzione di una scuola di musica per la formazione culturale dei cittadini;
- con la formazione di un complesso bandistico il quale, mediante esecuzioni musicali, possa diffondere la conoscenza della musica;
- promuovendo direttamente o indirettamente qualsiasi manifestazione dell'arte e della cultura musicale.

Art. 4 - Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I Soci, con la presentazione della domanda, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

L'ammissione dei Soci è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Nel caso di richiesta a Socio di un minorenne sarà necessaria la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 5 - La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali sociali, nonché a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

Art. 6 - La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per morosità, se il Socio non provvederà al pagamento della quota associativa dell'annualità in corso;
- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve essere portata a conoscenza dell'assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

Art. 8 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di Associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni .

2. Gli organi dell'Associazione

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria)
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Comitato dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun Socio può essere rappresentato per delega.

Art. 11 - Spetta all'Assemblea dei Soci:

- decidere sulla relazione morale e artistica del Consiglio Direttivo;
- deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nel regolamento.
- discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art. 13 - La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata con apposito avviso affisso nella sede almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei Soci.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata mediante avviso stampa e attraverso qualunque mezzo ritenuto più idoneo.

La comunicazione dovrà contenere la data, l'ora ed il giorno della riunione e recare l'indicazione degli argomenti in discussione.

Art. 15 - Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide: in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16 - Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.

Art. 17 -Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni, senza possibilità di deleghe, è composto da 15 membri:

Presidente

Vice Presidente

Segretario

Tesoriere

Economo

Quattro Fiduciari

Quattro Consiglieri

Due Capibanda.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice, salvo richiedere il voto favorevole dei 2/3 per i casi previsti dal regolamento.

In caso di parità di voti è determinante quello del Presidente.

Art. 18 - E' compito del Consiglio Direttivo:

- dirigere ed amministrare l'Associazione;
- curare la manutenzione dei beni mobili ed immobili.
- decidere l'effettuazione di concerti e la partecipazione della Banda a manifestazioni anche a carattere competitivo in Italia ed all'estero.
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito all'Art. 7 del presente statuto;
- assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti durante l'attività sociale;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero rendere necessari;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;

- fissare la data delle Assemblee ordinarie dei Soci; convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai Soci;

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante avviso scritto inviato dal Segretario al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora di convocazione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione potrà essere richiesta da almeno tre membri del Consiglio.

Ciascun membro può chiedere preventivamente al Presidente l'inclusione nell'ordine del giorno di altri argomenti.

In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche oralmente con preavviso di ventiquattro ore.

Il Maestro Direttore può essere invitato a partecipare alle riunioni ma con voto esclusivamente consultivo.

Art. 20 - Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 21 - Il Segretario redige un verbale della riunione, che dovrà essere letto nella riunione immediatamente successiva, approvato e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Il Segretario provvede alla corrispondenza ordinaria; redige i notiziari diretti ai Soci; comunica le adunanze e ne redige i verbali che firma insieme al Presidente all'atto dell'approvazione; tiene aggiornato il libro dei Soci; collabora con l'Economo e il Tesoriere alla redazione ed all'aggiornamento degli inventari.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono svolte da altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - L'Economo provvede alla manutenzione dei beni mobili e immobili dei quali è consegnatario e responsabile.

Art. 24 - Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto annuale, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

3. Disposizioni finali.

Art. 25 - Tutti gli incarichi previsti nel presente Statuto conferiti ed accettati dai Soci, costituiscono atti di spontanea collaborazione per il conseguimento dei fini sociali e quindi gratuiti.

Art. 26 -E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa. Eventuali momentanei avanzi di cassa dovranno essere utilizzati negli anni successivi.

E' vietato concedere ad altri l'uso degli strumenti o degli altri beni mobili od immobili dell'Associazione.

Art. 27 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea dei Soci con due successive delibere conformi, fra le quali deve intercorrere un intervallo non minore di un mese.

Ambedue le delibere di scioglimento dovranno essere prese a maggioranza di nove decimi dei votanti.

Dopo la seconda delibera il Consiglio Direttivo rimetterà al Sindaco di Siena:

- a) Copia del verbale dell'ultima Assemblea dei Soci con l'elenco a firma di tutti i presenti;
- b) Inventario dei beni mobili ed immobili;
- c) Relazione finanziaria corredata delle eventuali disponibilità di cassa.

Comunque, in caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale avanzo di cassa o banca sarà devoluto ad Associazione similare.

Art. 28 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile

Il presente Statuto, abrogativo del precedente, entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Copia dello Statuto dovrà essere inviata a tutti Soci.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 23 Novembre 2003